Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934-37

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 15 marzo 1937-XV, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario (1322). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico (1328) - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita (1464). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita (1492). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale (1493). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico (1499). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2096, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1518). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi (1519). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2219, che ha dato esecuzione all'Accordo concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia, stipulato in Roma il 7 novembre 1936 fra l'Italia e l'Austria (1520). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2218, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 12 dicembre 1936, per l'importazione nel Regno durante il periodo di sei mesi e in esenzione dai diritti di dogana, di 400.000 quintali di acciaio in blooms e barre (1521). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

11. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1526). - (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

(755)

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

(Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 122).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Castellano Attilio, da Napoli, maggiore in s.p.e. comandante del 45° battaglione eritreo-mussulmano. — Durante l'intero ciclo operativo svolto dalla colonna Vernè da Danan ad Harrar partecipava col suo battaglione attivamente ed in modo brillantissimo a tutte le

operazioni di guerra sostenute dalla colonna stessa. Nel combattimento di Dagamedò del 24 aprile, interveniva prontamente di sua iniziativa, con reparti del suo battaglione a sostegno delle truppe del V gruppo dubat, fortemente impegnato, contribuendo efficacemente a respingere il nemico attaccante. Arditamente contrattaccava riuscendo a disperdere il nemico superiore in forze. In Harrar entrava col suo battaglione per primo sotto intenso fuoco nemico riuscendo a spezzare in breve tempo ogni resistenza e a presidiare la città. Esempio costante ai suoi dipendenti di ardimento, sprezzo del pericolo. — Dagamedò, 24-25 aprile - Harrar, 8 maggio 1936-XIV.

Cerio Giovanni, da Napoli, colonnello in s.p.e. comandante il 3° reggimento fanteria coloniale divisione « Libia ». — Comandante di un reggimento di fanteria coloniale, nei combattimenti sostenuti diede continue prove di ardimento personale e insieme di serena azione di comando. Nei momenti in cui premeva risolvere una situazione fu sempre presente fra i suoi battaglioni, raggiungendone le linee più avanzate sotto il più intenso fuoco nemico. Esempio costante delle più alte virtù militari. — Gianagobo, 15-16-17 aprile - Bircut, 19 aprile 1936-XIV.

De Guidi Alessandro, da Alessandria, colonnello in s.p.e. comandante il 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di un reggimento d'avanguardia attaccava risolutamente e con mirabile ardire forti posizioni del nemico impegnandolo a fondo. Dirigendo l'azione dai punti dove più ferveva la lotta, imprimeva con la sua presenza e con l'esempio dell'assoluto sprezzo del pericolo sempre nuovo slancio alle sue truppe. In un'azione successiva, incaricato del rastrellamento di una vasta zona boscosa, sorprendeva, con abile manovra, il nemico disperdendolo e causandogli fortissime perdite. — Gianagobo, 15-16-17 aprile - Bircut, 19 aprile 1936-XIV.

De Martin Arduino, da Venezia, maggiore in s.p.e. nel IV battaglione arabo somalo. — Comandante di battaglione arabo somalo impegnato in combattimento contro nemico sistemato a difesa e rafforzato in numerose caverne sulle sponde del fiume Fafan, dirigeva con capacità professionale e coraggio personale l'azione delle proprie compagnie fino alla conquista della posizione nemica. Durante la notte concorreva personalmente con gli elementi del proprio comando a respingere vari tentativi di contrattacco del nemico. — Birgot - Ogaden, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fava Guido, da Cavarzere, maggiore in s.p.e. comandante II gruppo bande « Bertello ». — Comandante di gruppo di alto valore conduceva in più giorni di dura lotta il suo reparto contro nemico forte per numero e ben apprestato a difesa. Incaricato del superamento dell'Uadi Korrak, tenacemente difeso, vi riusciva dopo una intera giornata di aspra lotta. Tenacia e valore personale, furono il primo fattore della riuscita dell'azione. — Uadi Korrak, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Fazio Amerigo, da Marsala, seniore nel I gruppo battaglioni CC. NN. Eritrea (*alla memoria*). — Aiutante di campo di gruppo battaglioni camicie nere, sebbene in minorate condizioni fisiche, per assicurarsi dell'esecuzione degli ordini, si portava, noncurante del pericolo, ove più intensa era la lotta. Incitando con la parola e con l'esempio le CC. NN., partecipava con esse al combattimento, finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Gigante Orlando, da Palmi (Reggio Calabria), tenente colonnello in s.p.e. nel 4° fanteria coloniale. — In due giorni di ininterrotto, aspro combattimento, teneva saldamente il battaglione in linea e lo guidava poi all'attacco di ben difese e presidiate posizioni nemiche. Incurante di ogni pericolo, accorreva personalmente più volte presso le compagnie avanzate nei momenti difficili dell'azione, contribuendo validamente alla sua vittoriosa riuscita. Esempio ai dipendenti di virtù militari, di ardimento e di sicura capacità di comandante. Si distingueva inoltre per valore e perizia, nel combattimento di Bircut. — Gianagobo, 15-16-17 aprile - Bircut, 19 aprile 1936-XIV.

Salvago Domenico, da Messina, capitano in s.p.e. nella 2a batteria cammellata del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Comandante di una batteria cammellata assegnata ad una colonna all'inizio di un aspro combattimento, sotto intenso fuoco di fucileria e di mitragliatrici nemiche, faceva abilmente occupare alla sua batteria la posizione indicata dal comandante la colonna. Dirigeva poi con serenità, calma e sprezzo del pericolo efficaci tiri della batteria, finchè cadeva presso un pezzo gravemente ferito ad una gamba. Frenando con stoica fermezza lo strazio della ferita, durante e dopo la medicazione, continuava a dare all'ufficiale, che doveva sostituirlo, utili suggerimenti sul tiro della batteria. Forte esempio di elette virtù militari. — Mai Endè - Azbì, 12 novembre 1935-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Agosti Tito, da Morravalle, maggiore in s.p.e. nel III gruppo bande armate della Somalia. — Già distintosi per coraggio personale e capacità di comando nella presa di Gherloghubi, dava nuova e chiara prova del suo valore militare e della sua perizia di comandante nell'aspro combattimento di Hamanlei, concorrendo validamente col suo gruppo bande alla disfatta del nemico. — Gherloghubi, 5 ottobre - Hamanlei, 11 novembre 1935-XIV.

Aimonte Cat Antonio, da Urbino, maggiore in s.p.e. nel gruppo spahys della Libia. — Comandante dei gruppi spahys della Libia in accaniti combattimenti contro nemico superiore in forze, nonostante il terreno impervio, riusciva con intelligente ed ardita azione di comando e col costante esempio di calmo coraggio e di sprezzo del pericolo a sventare una pericolosa minaccia avversaria alle spalle di una colonna operante. — Selaclacà, 25 dicembre 1935-XIV.

Belly Vittorio, da Montiglio, colonnello in s.p.e. nel R.C.T.C. dell'Eritrea. — Comandante di un gruppo di bande di una colonna, dirigeva un lungo ed aspro combattimento con sicura capacità, ascendente sui gregari, fermezza e sprezzo di ogni pericolo. Sebbene ferito alle gambe, rimaneva al suo posto di comando anche dopo medicato, dando bello esempio di virtù militari. — Mai Endè - Azbì, 12 novembre 1935-XIV.

Biasucci Luigi, da Roma, tenente colonnello in s.p.e. nel IV battaglione libico. — Col proprio battaglione e un sottogruppo dubat alla sua dipendenza tattica, assolveva completamente ed in modo brillante il compito affidatogli di assicurare, da minacce avversarie in atto, il fianco destro dei reparti più avanzati della divisione. Sventava, durante la notte, vari tentativi di accerchiamenti eseguiti dal nemico in forze, superando la critica situazione con provvedimenti oculati e tempestivi. Dimostrava, in ogni momento, di possedere nervi molto saldi, e come comandante, di sapere guidare con perizia e con l'esempio la truppa al suo comando. Tenne contegno ammirevole ed esplicò pronta ed intelligente azione di comando anche nella giornata del 19 aprile 1936-XIV a Bircut — Gianagobo, 15-16-17 aprile - Bircut, 19 aprile 1936-XIV.

Girlando Giovanni, da Comiso, maggiore in s.p.e. nel corpo indigeni della Somalia. — Durante le operazioni che condussero alla conquista di Neghelli e di Harrar dava ripetute prove, nell'assolvimento di numerosi e difficili incarichi, di sereno sprezzo del pericolo. Comandante di un'autocolonna, in zona infestata da armati abissini, sventava con prontezza di decisioni e con accorto intuito tattico, un'insidia tesa dal nemico, che fugava infliggendogli sensibili perdite. — Neghelli, gennaio 1936 - Harrar, 9 maggio 1936-XIV.

Gualdi Angelo, da Roma, tenente colonnello in s.p.e. nel gruppo bande « Bertello ». — Impegnato in più giorni di dura e difficile lotta, alla testa del suo gruppo bande da lui forgiato ed addestrato, conseguiva brillanti risultati dando nei contempo prova luminosa di grande serenità e di alto sprezzo del pericolo. Comandante capace e di sicuro ascendente personale sulle truppe indigene. — Uadi Korrak, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Lorenzini Orlando, da Guardistallo (Pisa), tenente colonnello nel XIV battaglione eritreo. — Comandante di battaglione, in aspro e lungo combattimento, sotto intenso fuoco nemico, dirigeva impavidamente il tiro del proprio reparto. Con serenità, coraggio personale e perizia occupava con il suo battaglione una posizione dominante, determinando il ripiegamento dell'avversario. — Mai Endè - Azbì, 12 novembre 1935-XIV.

Natale Leopoldo, da Taranto, tenente colonnello in s.p.e. nel II gruppo battaglioni eritrei. — Comandante di gruppo di battaglioni eritrei, portava la sua unità con rapida e decisa azione alla occupazione degli obbiettivi assegnati, resistendo a violenti contrattacchi e contribuendo anche con personale valore, alla vittoria. — Af Gagà, 25-26 dicembre 1935-XIV.

Ugolini Augusto, da Padova, maggiore in s.p.e. nel II gruppo battaglioni eritrei. — Esempio costante di belle virtù militari, sempre primo ove più ferveva il pericolo, trascinò animosamente all'assalto il suo battaglione alla conquista degli obbiettivi assegnatigli, sgominando la tenace resistenza del nemico. Respingeva di poi ripetuti contrattacchi, contribuendo al successo delle nostre armi in una aspra giornata di combattimento. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Agosti Vasco, da Cà del Bosco Sopra (Reggio Emilia), maggiore in s.p.e. nel II gruppo battaglioni eritrei. — Comandante di battaglione eritreo, teneva saldo al fuoco il suo reparto, respingendo ripetuti contrattacchi del nemico che, sloggiato negli scontri del giorno precedente da forti posizioni, tentava con accanimento di ritornarne in possesso. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Civinini Guelfo, da Livorno, seniore nel comando Divisione « Tevere ». — Ufficiale volontario di guerra distaccato al comando Divisione « Libia », nei combattimenti di Gianagobo e Bircut assolveva difficili servizi di collegamento, in terreno fittamente coperto, presso le unità impegnate in prima linea, dimostrando sempre il più sereno sprezzo del pericolo. Con analogo incarico entrava in Harrar con l'avanguardia, prendendo parte a piccole azioni di

rastrellamento e riportando poi al comando obbiettive notizie. — Gianagobo, 15-16-17 aprile 1936-XIV - Bircut, 19 aprile 1936-XIV - Harrar, 3 maggio 1936-XIV.

Focanti Ettore, da Roma, tenente colonnello in s.p.e. nel II battaglione arabo somalo. — Ufficiale superiore di elevate doti di capo, di organizzatore e di animatore, comandante di battaglione arabo somalo, per circa 20 ore diresse le azioni dei propri reparti sotto il fuoco nemico, esempio a tutti di calma, tranquillità e di coraggio personale. — Birgot (Ogaden), 24-25 aprile 1936-XIV.

Guaschetti Giovanni, da Borgo S. Martino (Alessandria) tenente colonnello nel comando Bassopiano Orientale Eritrea. — Aiutante di campo di una colonna, seriamente impegnata in lungo ed aspro combattimento, sotto intenso fuoco avversario, con freddo e cosciente coraggio, attraversava più volte la linea di fuoco per recare ordini ai reparti e curarne l'esecuzione. — Mai Ende-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Mameli Ettore, da Assemini (Cagliari), maggiore in s.p.e. nel II gruppo artiglieria cammellata della Somalia. — Ufficiale superiore di spiccate doti di capo, di organizzatore ed animatore. Comandante di gruppo cammellato in accompagnamento a un raggruppamento arabo somalo, per circa 20 ore rimaneva con le proprie batterie, sotto l'azione del fuoco nemico, dirigendone con calma, tranquillità e perizia le azioni di fuoco e concorrendo efficacemente alla vittoriosa riuscita dell'azione generale. — Birgot (Ogaden), 24-25 aprile 1936 XIV.

Slataper Guido, da Trieste, maggiore r.s. nella Divisione « Tevere ». — Addetto ad un raggruppamento arabo somalo incaricato di azione aggirante, inviato a ricercare il collegamento con la colonna principale, assolveva il proprio compito attraversando zona battuta dal nemico e dando al proprio comandante informazioni che gli permettevano di ben valutare la situazione, concorrendo così efficacemente al risultato vittorioso dell'azione. — Birgot (Ogaden), 24-25 aprile 1936-XIV.

(629)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 214.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 215.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 216.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'acquedotto istriano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'acquedotto istriano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 217.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 218.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1347, recante provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1937-XV, n. 219.

Autorizzazione della spesa di L. 109.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, da eseguire nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località la Magliana in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2, comma 2°, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla esecuzione di opere idrauliche straordinarie e alla costruzione di un aero-idroscalo in località la Magliana in Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, da eseguire nel Tevere è autorizzata la spesa di L. 69.000.000.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, della suindicata somma per L. 11.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1936-1937 al 1940-1941 e per L. 14.000.000 nell'esercizio 1941-1942.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino al limite di L. 40.000.000 per la costruzione di un aero-idroscalo in località la Magliana in Roma.

I pagamenti da eseguire in relazione agli impegni di cui al presente articolo non potranno eccedere le seguenti somme, per ciascuno degli esercizi appresso indicati:

Esercizio 1936-37	L. 2.000.000
» 1937-38	» 8.000.000
» 1938-39	» 8.000.000
» 1939-40	» 8.000.000
» 1940-41	» 8.000.000
» 1941-42	» 6.000.000

Il Ministro per l'aeronautica verserà annualmente le somme occorrenti pei suddetti pagamenti ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, che ha vigore dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1937-XV, n. 220.

Ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2150, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1934, n. 34, che istituisce i gradi di Maresciallo dell'Aria e di Generale di Armata aerea;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 823, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1935, n. 2383, relativo alla costituzione del Comando di aeronautica dell'A. O., e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 luglio 1935, n. 1493, convertito in legge con la legge 20 gennaio 1936, n. 226, relativo agli organici del personale militare della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2323, concernente l'ordinamento delle forze aeree della Libia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, del Regno e delle Colonie, costituisce la Regia aeronautica.

Le forze militari aeree, le basi aeree, le scuole, i servizi ed enti aeronautici, metropolitani e coloniali, sono alle dipendenze tecniche, amministrative e d'impiego del Ministero dell'aeronautica, salvo il disposto degli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente decreto e salvo quanto stabiliscono l'art. 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, e l'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, con le sue successive modificazioni, rispettivamente per l'aviazione di presidio coloniale della Libia e per le forze aeree dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

La Regia aeronautica è così ordinata:

1 Ufficio di Stato Maggiore;
4 Comandi di zona aerea territoriale;
1 Comando di aeronautica della Sicilia;
1 Comando di aeronautica della Sardegna;
1 Comando di aeronautica dell'Egeo;
1 Comando di aeronautica della Libia;
1 Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana.

Art. 3.

L'Ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica è retto dal Capo di Stato Maggiore coadiuvato dal Sottocapo di Stato Maggiore posto alle sue dirette dipendenze.

Le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore e del Sottocapo di Stato Maggiore sono stabilite con legge a parte.

L'ordinamento e le attribuzioni dell'Ufficio di Stato Maggiore sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 4.

Hanno giurisdizione territoriale:

a) — i Comandi di zona aerea territoriale;
— il Comando di aeronautica della Libia
ed i seguenti enti che da essi dipendono:
— le Direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
— le Direzioni del demanio aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
— le Direzioni di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
— i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione;
— i Comandi degli aeroporti militari;

b) — il Comando di aeronautica della Sicilia;
— il Comando di aeronautica della Sardegna;
— il Comando di aeronautica dell'Egeo
ed i seguenti enti che da essi dipendono:
— gli Uffici autonomi dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
— gli Uffici autonomi del demanio aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
— gli Uffici autonomi di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
— i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione;
— i Comandi degli aeroporti militari;

c) — il Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana
ed i seguenti enti che da esso dipendono:
— i Comandi di settore aeronautico;
— la Direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
— la Direzione del demanio aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
— la Direzione di commissariato aeronautico coi relativi magazzini e stabilimenti;
— il Comando del centro di reclutamento e mobilitazione;
— i Comandi delle basi aeree;

d) — le Direzioni delle costruzioni aeronautiche coi relativi magazzini e stabilimenti.

Art. 5.

I territori di giurisdizione dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Sicilia, del Comando di aeronautica della Sardegna, del Comando di aeronautica dell'Egeo, del Comando di aeronautica della Libia, del Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana e dipendenti Comandi di settore, nonchè quelli delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche sono stabiliti con decreto Reale, previ accordi con il Ministero delle colonie per quanto concerne il Comando di aeronautica della Libia ed il Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana.

Le Direzioni dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Libia e del Comando superiore di aeronautica, gli Uffici autonomi ed i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione, hanno giurisdizione su tutto il territorio del rispettivo Comando di zona aerea o Comando di aeronautica o Comando superiore di aeronautica.

Il territorio di giurisdizione di ciascun Comando di aeroporto militare o base aerea è stabilito dal Ministero della aeronautica su proposta dei Comandi di zona aerea o Comandi di aeronautica o Comando superiore di aeronautica nel cui territorio l'aeroporto o la base aerea sono situati.

Art. 6.

La Regia aeronautica consta dei seguenti elementi:

a) Arma aeronautica;
b) Corpo del genio aeronautico;
c) Corpo di commissariato aeronautico;
d) Corpo sanitario aeronautico;
e) Scuole militari della Regia aeronautica.

La ripartizione e le attribuzioni di ciascuno dei predetti elementi sono stabiliti nei successivi articoli.

Art. 7.

L'Arma aeronautica è ripartita in:
a) Arma aerea;
b) Aviazione per il Regio esercito;
c) Aviazione per la Regia marina;
d) Aviazioni di presidio coloniale.

Art. 8.

L'Armata aerea è il complesso delle forze aeree destinate ad assolvere i compiti della guerra aerea, compresa la difesa aerea del Regno e dei territori comunque soggetti alla sovranità dello Stato.

La squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'Armata aerea.

Il gruppo è costituito da un Comando e da un numero variabile di squadriglie.

Lo stormo è costituito da un Comando e da un numero variabili di gruppi.

La brigata aerea è costituita da un Comando e da un numero variabile di stormi.

La divisione aerea è costituita da un Comando e da un numero variabile di brigate aeree.

La squadra aerea è costituita da un Comando e da un numero variabile di divisioni aeree.

La squadra e la divisione costituiscono le grandi unità aeree.

L'Armata aerea è costituita da 93 gruppi di squadriglie riuniti in un numero variabile di unità aeree di ordine superiore.

In tal numero non sono compresi i gruppi di squadriglie dell'Armata aerea dislocati nell'Africa Orientale, la cui entità verrà stabilita in relazione alle esigenze dell'Impero secondo quanto dispone l'art. 3 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'aviazione per il Regio esercito comprende le forze aeree destinate ad assolvere i compiti che in pace ed in guerra ad essa verranno assegnati dai Comandi del Regio esercito.

Essa si compone di 15 gruppi di squadriglie da osservazione aerea, costituiti ciascuno da un Comando ed un numero variabile di squadriglie: la squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'aviazione per il Regio esercito.

I gruppi di squadriglie saranno ordinati in cinque stormi aventi costituzione analoga a quella degli stormi dell'Armata aerea; la loro assegnazione agli stormi non potrà essere cambiata che previo concerto con il Ministero della guerra.

Il numero complessivo delle squadriglie dell'aviazione per il Regio esercito, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonchè la loro dislocazione normale, sono stabiliti d'intesa tra il Ministero dell'aeronautica e quello della guerra.

La dislocazione normale può essere temporaneamente variata su richiesta dei Comandi del Regio esercito da cui le unità dipendono per l'impiego, previ accordi con la Regia aeronautica per il funzionamento dei servizi.

All'aviazione per il Regio esercito è preposto, con funzioni ispettive, un ufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica avente il grado di generale di divisione o di brigata aerea.

Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con Regio decreto da emanarsi previo concerto col Ministero della guerra.

Art. 10.

L'aviazione per la Regia marina è costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai Comandi della Regia marina.

Essa si compone di:
— quattro Comandi di aviazione;
— un numero variabile di squadriglie da ricognizione marittima;
— aerei imbarcati sulle navi.

I Comandi di aviazione sopradetti hanno, nei riguardi dei dipendenti reparti da ricognizione marittima, le attribuzioni dei Comandi di stormo.

Il numero complessivo delle squadriglie, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonchè la loro dislocazione normale sono stabiliti previo concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello della marina.

Ugualmente d'intesa tra i due Ministeri sono stabiliti il numero degli aerei imbarcati, le loro caratteristiche, nonchè il personale necessario per il loro impiego a bordo delle Regie navi.

All'aviazione per la Regia marina è preposto, con funzioni ispettive, un ufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica avente grado di generale di divisione o di brigata aerea.

Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con Regio decreto da emanarsi previo concerto col Ministero della marina.

Art. 11.

Le aviazioni di presidio coloniale sono costituite da quelle aliquote delle forze aeree dislocate nei territori delle Colonie, destinate esclusivamente ad assolvere i compiti di presidio che in pace ed in guerra ad esse verranno assegnati.

Il numero complessivo delle squadriglie di presidio coloniale, la loro costituzione organica, il loro raggruppamento, in unità di ordine superiore, la loro dislocazione normale, sono stabiliti previo concerto fra i Ministeri dell'aeronautica e delle colonie.

Alle spese per il servizio aereo di presidio coloniale della Libia si provvede secondo quanto è disposto dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323.

Art. 12.

I Comandi e le unità delle aviazioni per il Regio esercito, per la Regia marina e di presidio coloniale dipendono direttamente dai Comandi del Regio esercito, della Regia marina e dai Governi coloniali per tutto quanto concerne il loro impiego nella guerra terrestre e marittima e nelle operazioni di polizia coloniale e il relativo addestramento nonchè le questioni disciplinari che ne derivano. Le direttive e le istruzioni per l'addestramento e l'impiego di queste unità sono di competenza dei Ministeri interessati.

Dipendono invece, per il tramite gerarchico dai Comandi della Regia aeronautica, per il loro addestramento tecnico-professionale e per le questioni organiche, disciplinari, amministrative che ne derivano.

La dipendenza degli aerei imbarcati sulle Regie navi e delle unità imbarcate sulle Regie navi portaerei è regolata da disposizioni a parte, emanate previo concerto fra i Ministeri dell'aeronautica e della marina.

I particolari concernenti le dipendenze sopra dette verranno disciplinati in un regolamento da compilarsi di concerto fra i Ministeri interessati e da approvarsi con decreto Reale.

Art. 13.

L'ordinamento e le attribuzioni dei Comandi, reparti e servizi della Regia aeronautica sono stabiliti con regolamenti da approvarsi con decreto Ministeriale, previ accordi con i Ministeri della guerra e della marina per quanto concerne rispettivamente le squadriglie delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.

Art. 14.

La suddivisione delle varie unità ed enti previsti dal presente decreto in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, ove non siano in esso specificatamente indicati, sono stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, previ accordi con i Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, rispettivamente per le unità delle aviazioni per il Regio esercito, per la Regia marina e di presidio coloniale nonchè delle forze aeree dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 15.

Il personale della Regia aeronautica è costituito da:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

a) *Ufficiali.*

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Grado	Categoria
maresciallo dell'aria generale d'armata aerea generale di squadra aerea generale ispettore del genio aeronautico generale di divisione aerea tenente generale del genio aeronautico tenente generale di commissariato aeronautico generale di brigata aerea maggior generale del genio aeronautico maggior generale di commissariato aeronautico maggior generale medico di aeronautica	ufficiali generali
colonnello tenente colonnello maggiore	ufficiali superiori
capitano tenente sottotenente, sottotenente maestro direttore del Corpo musicale della Regia aeronautica, sottotenente maestro di scherma	ufficiali inferiori

b) *Sottufficiali.*

La gerarchia nei gradi di sottufficiali è la seguente:

maresciallo di 1ª classe
maresciallo di 2ª classe
maresciallo di 3ª classe
sergente maggiore
sergente.

c) *Truppa.*

La gerarchia nei gradi della truppa è la seguente:

primo aviere
aviere scelto
aviere

Art. 16.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica divisi in:
— ruolo naviganti;
— ruolo servizi;
— ruolo specialisti.

I tre ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo salvo che dal ruolo naviganti al ruolo servizi, secondo quanto dispone il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni.

Gli ufficiali del ruolo naviganti esercitano le funzioni inerenti al comando, organizzazione e funzionamento delle unità aeree e coprono le cariche per essi previste nell'ordinamento degli organi centrali e territoriali della Regia aeronautica e negli ordinamenti degli altri enti militari e civili dello Stato.

Gli ufficiali del ruolo servizi disimpegnano i compiti inerenti all'organizzazione e funzionamento dei servizi a terra ed in particolare degli aeroporti, caposaldi su cui si impernia il funzionamento dei reparti di volo.

Gli ufficiali del ruolo specialisti disimpegnano i compiti tecnico-professionali inerenti al personale ed al materiale della propria categoria.

Il ruolo specialisti è suddiviso nelle seguenti categorie:
— motoristi;
— montatori;
— radioaerologisti;
— armieri artificieri;
— elettricisti;
— fotografi;
— automobilisti.

Art. 17.

L'organico degli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti — è quello risultante dalla unita tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 18.

Gli osservatori delle squadriglie per il Regio esercito, per la Regia marina e di presidio coloniale sono ufficiali rispettivamente del Regio esercito, della Regia marina e delle truppe coloniali che abbiano frequentato i corsi regolari della scuola di osservazione aerea e conseguito il relativo brevetto.

Durante il servizio presso le squadriglie, tali ufficiali fanno parte costitutiva delle squadriglie stesse, pur continuando ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o Corpo e a vestirne la divisa.

Il numero degli ufficiali da comandare in servizio come osservatori, nonchè la durata del servizio stesso, sono stabiliti d'intesa tra i Ministeri interessati.

Gli ufficiali allievi osservatori sono comandati presso la Regia aeronautica nel numero e per la durata da stabilirsi d'intesa tra i Ministeri interessati. Anche tali ufficiali continuano ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o Corpo e a vestirne la divisa.

Tutti gli ufficiali di cui sopra ricevono gli assegni e tutte le altre competenze comprese le indennità aeronautiche, dall'Amministrazione alla quale appartengono. Tuttavia le indennità aeronautiche sono pagate agli ufficiali stessi dagli enti amministrativi della Regia aeronautica, salvo rimborso da parte delle Amministrazioni alle quali appartengono.

La regolamentazione circa il servizio che debbono prestare gli anzidetti ufficiali presso i reparti della Regia aeronautica è stabilita d'intesa tra i Ministeri interessati.

Art. 19.

I Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, previo accordo con quello dell'aeronautica, hanno facoltà di allenare alla osservazione aerea presso le unità di cui agli articoli 9, 10 e 11, il dipendente personale brevettato in soprannumero a quello contemplato nell'articolo precedente.

Anche tale personale rimane negli organici dell'Arma di provenienza ed a totale carico del bilancio del rispettivo Ministero.

Art. 20.

Il Corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del Genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento ed all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie — in essi compresi gli immobili della Regia aeronautica — nonchè al collaudo ed alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili della Regia aeronautica.

Disimpegna inoltre ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile.

Art. 21.

Il Genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

— delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici staccati di sorveglianza;

— delle Direzioni del demanio aeronautico dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Libia e del Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana;

— degli Uffici autonomi del demanio aeronautico dei Comandi di aeronautica della Sicilia, della Sardegna e dell'Egeo;

— di impianti sperimentali e stabilimenti vari.

Art. 22.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono divisi in:

— ruolo ingegneri;

— ruolo assistenti tecnici.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L'organico degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico è quello risultante dall'unita tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 23.

Il Corpo di commissariato aeronautico è costituito dagli ufficiali di Commissariato aeronautico ed esercita funzioni ispettive, logistiche, tecnico-amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, nonchè del materiale ordinario.

Art. 24.

Il Commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

— delle Direzioni di commissariato aeronautico dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Libia e del Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana;

— degli Uffici autonomi di commissariato aeronautico dei Comandi di aeronautica della Sicilia, della Sardegna e dell'Egeo;

— di depositi e stabilimenti vari.

Art. 25.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico sono divisi in:

— ruolo commissariato;

— ruolo amministrazione.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L'organico degli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico è quello risultante dall'unita tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 26.

Il Corpo sanitario aeronautico è costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica ed esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese ad accertare la idoneità psico-fisica, ai servizi generici e speciali, dei personali aeronautici, a curarne l'integrità fisica e tutelarne l'igiene, provvedendo all'allestimento ed ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti ai fini di cui sopra.

Art. 27.

Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

— degli Istituti medico-legali della Regia aeronautica;

— degli Uffici sanitari dei Comandi di zona aerea, dei Comandi di aeronautica e del Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana;

— di depositi e stabilimenti vari.

Al servizio sanitario della Regia aeronautica per le infermità di carattere generale si provvede altresì con gli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina, previ accordi con i Ministeri interessati.

È compito del Corpo sanitario aeronautico lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale aeronautico.

Art. 28.

L'organico degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico è quello risultante dall'unita tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Con successivo provvedimento da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 29.

Gli organici di cui ai precedenti articoli 17, 22, 25 e 28 saranno raggiunti in cinque anni, secondo l'unita tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 30.

I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dal presente decreto.

Sono collocati fuori quadro, con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) il Ministro ed il Sottosegretario di Stato;

b) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di S. M. ed alle Case militari dei Principi Reali;

c) gli addetti aeronautici;

d) gli osservatori industriali;

e) gli ufficiali destinati alla Commissione suprema di difesa;

f) gli ufficiali allievi presso l'Istituto superiore di guerra, l'Istituto superiore di guerra marittima e presso altri istituti e scuole non appartenenti alla Regia aeronautica, per corsi di durata superiore ai sei mesi;

g) gli ufficiali messi a disposizione di altri Ministeri, in seguito a richiesta di questi, per servizi che abbiano una durata superiore ai sei mesi; salvo quanto dispone l'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, per quanto concerne gli ufficiali messi a disposizione del Ministero delle colonie per i servizi tecnici e speciali e fermo il disposto della seguente lettera *h*);

h) gli ufficiali assegnati all'aeronautica per l'Africa Orientale Italiana — entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze — nonchè quelli assegnati all'aviazione di presidio coloniale ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323.

I collocamenti fuori quadro disposti in applicazione della precedente lettera *c*) non costituiscono vacanze organiche.

Quando un ufficiale viene a cessare dalla posizione di fuori quadro mentre è completo l'organico degli ufficiali del grado cui appartiene, rimane in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado che gli compete.

Art. 31.

Nelle tabelle organiche stabilite dal presente decreto non sono compresi gli ufficiali di complemento dei vari corpi e categorie.

Il loro numero globale è in rapporto alle esigenze militari e dipende dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Il numero medio degli ufficiali di complemento che dovranno annualmente prestare servizio di prima nomina è stabilito con la legge del bilancio.

Art. 32.

La ripartizione del personale militare della Regia aeronautica tra i vari enti previsti dal presente decreto è stabilita dal Ministero dell'aeronautica con apposite tabelle graduali e numeriche.

La ripartizione degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina comandati in servizio presso i vari enti previsti dal presente decreto, sarà stabilita previe intese fra i Ministeri interessati.

Art. 33.

L'organico dei sottufficiali della Regia aeronautica è quello indicato nell'unita tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze e sarà raggiunto in cinque anni conformemente alla tabella medesima.

La forza organica dei militari di truppa e quella dei sergenti piloti reclutati per compiere la ferma di leva vengono stabilite annualmente con la legge del bilancio.

Art. 34.

Le scuole comprendono:

la Scuola di guerra aerea;
la Regia Accademia aeronautica;
la Scuola di applicazione dell'Arma aeronautica;
le Scuole di specialità;
le Scuole di osservazione aerea;
le Scuole di pilotaggio;
le Scuole specialisti;
le Scuole paracadutisti;
la Scuola di volo senza visibilità.

L'ordinamento della Scuola di guerra aerea, della Regia Accademia aeronautica, della Scuola di applicazione dell'Arma aeronautica e delle Scuole di osservazione aerea è stabilito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze. Saranno tuttavia sentiti i Ministeri della guerra e della marina per l'ordinamento delle Scuole di osservazione aerea la cui attività è principalmente rivolta all'istruzione degli osservatori del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 35.

All'insegnamento delle materie militari delle scuole di cui all'articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio si provvede con personale militare.

All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con insegnanti civili degli istituti governativi.

Art. 36.

Annualmente, con la legge del bilancio, verranno assegnati i fondi necessari per mantenere in efficienza le unità e gli enti della Regia aeronautica esistenti, con i relativi servizi accessori ed i materiali di consumo e di mobilitazione nonchè i mezzi per raggiungere gradualmente lo sviluppo delle forze e dei servizi entro i limiti massimi stabiliti dal presente decreto.

L'emanazione delle disposizioni particolari per il graduale raggiungimento nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'organizzazione prevista dal presente decreto è demandata al Ministero dell'aeronautica, sentiti i Ministeri della guerra, della marina e delle colonie rispettivamente per quanto concerne le aviazioni per il Regio esercito, per la Regia marina e di presidio coloniale nonchè per le forze aeree dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 37.

Al servizio della giustizia militare si provvede con i Tribunali militari.

Il funzionamento di tale servizio è regolato con provvedimenti a parte previe intese con i Ministeri interessati.

Art. 38.

È abrogata la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 98, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 42. — MANCINI.

TABELLA A

TABELLE ORGANICHE DEGLI UFFICIALI DELLA REGIA AERONAUTICA

ARMA E CORPI / GRADI	ORGANICI al 1° Gennaio 1937-XV	al 1° Gennaio 1938-XVI	al 1° Gennaio 1939-XVII	al 1° Gennaio 1940-XVIII	definitivi in vigore dal 1° Gennaio 1941-XIX
ARMA AERONAUTICA					
Ruolo naviganti.					
Generali di Squadra aerea (1)	8 (2)	9 (2)	10 (2)	11 (2)	12 (2)
Generali di Divisione aerea	9	12	15	18	21
Generali di Brigata aerea	25 (3)	30 (3)	35 (3)	40 (3)	45 (3)
Colonnelli	83	103	124	143	162
Tenenti colonnelli	211	269	339	397	455
Maggiori	201	255	322	377	432
Capitani	824	1020	1231	1416	1601
Subalterni	897	1065	1193	1374	1555
	2258	2763	3269	3776	4283
Ruolo servizi.					
Colonnelli	10 (3)	13 (3)	16 (3)	19 (3)	22 (3)
Tenenti colonnelli	31	39	48	56	64
Maggiori	27	34	41	48	55
Capitani	252	304	365	416	467
Subalterni	336 (4)	397 (4)	449 (4)	512 (4)	575 (4)
	656	787	919	1051	1183
Ruolo specialisti.					
Capitani	68	88	108	128	148
Subalterni	129	167	206	245	284
	197 (5)	255 (5)	314 (5)	373 (5)	432 (5)

(1) — I marescialli dell'aria ed i generali d'armata aerea sono in soprannumero alle tabelle organiche. Qualora uno o più marescialli dell'aria o generali d'armata aerea ricoprano una delle cariche previste dalle disposizioni vigenti per i generali di squadra aerea, s'intende diminuito di altrettanti il numero dei generali di squadra aerea.

(2) — Di cui 3 designati d'armata aerea.

(3) — Eccezionalmente, trè dei posti di generale di brigata del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica potranno essere ricoperti mediante promozione di colonnelli del ruolo servizi dell'Arma stessa, provenienti dal ruolo naviganti, che abbiano particolare e spiccata competenza per assolvere incarichi speciali inerenti alle mansioni disimpegnate dagli ufficiali del ruolo servizi, al quale detti generali continueranno ad essere considerati appartenenti a tutti gli effetti assumendo il grado di maggior generale.

Tali promozioni potranno essere effettuate, in ragione di una per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1937, soltanto quando gli ufficiali abbiano compiuta una permanenza minima nel grado di colonnello di tre anni ed avranno luogo su proposta del Ministro per l'Aeronautica, sentita la Commissione Superiore d'avanzamento.

La promozione o le promozioni non effettuate in un anno potranno essere conferite in quelli seguenti, fermo restando il numero massimo di tre promozioni da conferire complessivamente.

I predetti ufficiali generali non potranno godere di alcuna altra promozione ed il limite di età per la loro cessazione dal servizio permanente effettivo resta fissato a 60 anni.

(4) — Di cui un sottotenente maestro direttore del Corpo musicale della Regia Aeronautica e 20 sottotenenti maestri di scherma.

(5) — Così suddivisi per categoria:

segue: TABELLA A

ARMA E CORPI / GRADI	ORGANICI al 1° Gennaio 1937-XV	al 1° Gennaio 1938-XVI	al 1° Gennaio 1939-XVII	al 1° Gennaio 1940-XVIII	definitivi in vigore dal 1° Gennaio 1941-XIX
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO					
Ruolo ingegneri.					
Generale ispettore	1	1	1	1	1
Tenenti generali	1	2	2	2	2
Maggiori generali	3	3	4	5	5
Colonnelli	14	16	18	20	23
Tenenti colonnelli	32	39	46	53	60
Maggiori	24	30	37	43	49
Capitani	123	152	183	211	239
Tenenti	107	129	150	175	200
	305	372	441	510	579
Ruolo assistenti tecnici.					
Capitani	36	55	76	94	112
Subalterni	71	100	127	157	187
	107	155	203	251	299
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO					
Ruolo commissariato.					
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggior generale	1	1	1	1	1
Colonnelli	7	8	9	10	12
Tenenti colonnelli	22	25	29	33	37
Maggiori	17	22	25	28	32
Capitani	86	104	119	135	151
Tenenti	88	98	112	127	142
	222	259	296	335	376
Ruolo amministrazione.					
Capitani	56	63	73	81	89
Subalterni	106	119	130	143	156
	162	182	203	224	245
CORPO SANITARIO AERONAUTICO					
Maggior generale	—	1	1	1	1
Colonnelli	5	5	7	8	9
Tenenti colonnelli	8	12	16	21	26
Maggiori	10	13	16	20	24
Capitani	67	78	89	100	111
Tenenti	90	94	96	99	102
	180	203	225	249	273

segue: TABELLA A

CATEGORIE GRADI	ORGANICI al 1° Gennaio 1937-XV	al 1° Gennaio 1938-XVI	al 1° Gennaio 1939-XVII	al 1° Gennaio 1940-XVIII	definitivi in vigore dal 1° Gennaio 1941-XIX
Motoristi.					
Capitani	13	18	25	30	37
Subalterni	21	31	42	54	64
	34	49	67	84	101
Montatori.					
Capitani	8	12	14	18	21
Subalterni	15	20	25	32	37
	23	32	39	50	58
Radiomerologisti.					
Capitani	9	13	15	19	22
Subalterni	20	28	36	44	53
	29	41	51	63	75
Armieri artificieri.					
Capitani	7	9	12	13	15
Subalterni	15	19	23	27	31
	22	28	35	40	46
Elettricisti.					
Capitani	7	9	10	12	13
Subalterni	13	16	18	19	22
	20	25	28	31	35
Fotografi.					
Capitani	4	5	6	7	8
Subalterni	11	13	15	17	19
	15	18	21	24	27
Automobilisti.					
Capitani	20	22	26	29	32
Subalterni	34	40	47	52	58
	54	62	73	81	90

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'aeronautica: MUSSOLINI.

TABELLA B

TABELLE ORGANICHE DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA AERONAUTICA

ARMA O CORPO GRADI	ORGANICI al 1° Gennaio 1937-XV	al 1° Gennaio 1938-XVI	al 1° Gennaio 1939-XVII	al 1° Gennaio 1940-XVIII	definitivi in vigore dal 1° Gennaio 1941-XIX
ARMA AERONAUTICA					
Ruolo naviganti.					
Marescialli di 1ª classe	211	241	281	319	351
Marescialli di 2ª classe	276	316	366	409	450
Marescialli di 3ª classe	326	386	456	458	504
Sergenti maggiori e sergenti	1055	1194	1305	1493	1645
	1868	2137	2408	2679	2950
Ruolo servizi.					
Marescialli di 1ª classe	202	225	253	284	310
Marescialli di 2ª classe	220 (1)	245 (1)	275 (1)	308 (1)	336 (1)
Marescialli di 3ª classe	237 (1)	272 (1)	317 (1)	327 (1)	356 (1)
Sergenti maggiori e sergenti	1052	1191	1310	1458	1599
	1711	1933	2155	2377	2601
Ruolo specialisti.					
Marescialli di 1ª classe	499	544	609	733	802
Marescialli di 2ª classe	552	622	697	798	872
Marescialli di 3ª classe	632	688	766	844	923
Sergenti maggiori e sergenti	2671	3117	3516	3831	4228
	4354	4971	5588	6206	6825
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO					
Ruolo assistenti tecnici.					
Marescialli di 1ª classe	25	26	28	30	32
Marescialli di 2ª classe	27	28	30	32	34
Marescialli di 3ª classe	31	33	35	37	39
Sergenti maggiori e sergenti	128	137	146	156	166
	211	224	239	255	271

(1) — Il numero dei marescialli di 2ª e di 3ª classe da assegnare alla categoria musicanti, da determinarsi con decreto del Ministro per l'aeronautica, non potrà superare le complessive 25 unità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'aeronautica: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV.
Nomina del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936, con il quale i signori cav. rag. Guido Calabresi e cav. uff. ing. Luigi Gasparini sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova;
Considerato che il su nominato sig. cav. uff. ing. Luigi Gasparini s'è reso dimissionario dalla cennata carica di vice presidente;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo vice presidente dell'Istituto in parola;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. ing. Ettore Munaron è nominato vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 316.

(742)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Capracotta (Campobasso) e messa in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista la sentenza del Regio tribunale di Isernia (Campobasso) in data 12 dicembre 1936-XV, con la quale viene dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti della Banca di Capracotta, con sede in Capracotta (Campobasso);
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Capracotta con sede in Capracotta (Campobasso) e la messa in liquidazione dell'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(758)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1937-XV.
Nomina del prof. Ernesto Lama a membro della Corporazione vitivinicola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione vitivinicola;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale il sig. Iraldo Silvio è nominato membro della Corporazione vitivinicola in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della detta Corporazione;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del prof. Ernesto Lama a membro della detta Corporazione in sostituzione del sig. Iraldo Silvio, dimissionario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Ernesto Lama è nominato membro della Corporazione vitivinicola in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della detta Corporazione in sostituzione del sig. Iraldo Silvio.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(616)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1937-XV.
Nomina dell'on. Salvo Pietro a membro della Corporazione olearia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione olearia;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Daneri Quinto Francesco, membro della Corporazione olearia in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti oleari è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina dell'on. Pietro Salvo a membro della Corporazione olearia quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti oleari in sostituzione del sig. Daneri Quinto Francesco, dimissionario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Pietro Salvo, è nominato membro della Corporazione olearia quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti oleari in sostituzione del sig. Daneri Quinto Francesco, dimissionario.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(617)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1937-XV.
Nomina dell'on. Carapelle Aristide a membro della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. dott. Aristide Carapelle, membro della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei farmacisti e il prof. Silvestro Baglioni membro della Corporazione della chimica in rappresentanza dei farmacisti liberi professionisti, sono confermati nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina dell'on. dott. Aristide Carapelle a membro della Corporazione della chimica in sostituzione del prof. Silvestro Baglioni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. dott. Aristide Carapelle, membro della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei farmacisti, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della chimica in rappresentanza dei farmacisti liberi professionisti in sostituzione del prof. Silvestro Baglioni.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(618)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1937-XV.
Nomina del dott. Granelli Carlo a membro della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1937 con il quale l'on. dott. Aristide Carapelle, membro della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante dei farmacisti, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della chimica;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del dott. Carlo Granelli, segretario del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti, a membro della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei farmacisti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Granelli Carlo è nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei farmacisti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(619)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1937-XV, n. 41, all'art. 2, fra il terzo e quarto capoverso deve inserirsi la indicazione di: « Art. 3 ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 9 marzo 1937-XV ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, concernente l'autorizzazione all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) circa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per nuove costruzioni di case.

(760)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che, in data 6 marzo 1937-XV, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente l'incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma.

(762)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e « ad interim » per le colonie e per i lavori pubblici, con nota in data 4 marzo 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea.

(761)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del sig. avv. Giuseppe Palombieri a componente del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

Si comunica che con R. decreto 17 dicembre 1936 (registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1937, reg. n. 1 Interno, foglio n. 182) il sig. avv. Giuseppe Palombieri è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Teramo pel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del sig. avv. Alberto Costanzi.

(605)

Autorizzazione alla Soc. an. Terme di Crodo, con sede in Milano, a modificare l'etichetta per il contrassegno delle bottiglie per la vendita dell'acqua naturale minerale « Fonte di Valle d'Oro ».

Si comunica che con decreto del Ministro per l'interno in data 29 dicembre 1936-XV, n. 202, la Società anonima Terme di Crodo con sede in Milano, è stata autorizzata a modificare l'etichetta per il contrassegno delle bottiglie per la vendita dell'acqua minerale naturale « Fonte di Valle d'Oro », autorizzata alla vendita con decreto Ministeriale del 10 luglio 1931, n. 169.

La nuova etichetta è conforme all'originale allegato al decreto di modificazione e sulla medesima è stampata l'indicazione della data ed il numero del decreto di autorizzazione alla vendita.

Il Prefetto di Milano è incaricato all'esecuzione del decreto che sarà notificato in via amministrativa al podestà di Milano, a mezzo del messo comunale, alla Società anonima Terme di Crodo, al suo domicilio in Milano, via Senato n. 8.

(606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Media dei cambi e dei titoli

del 10 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,75
Francia (Franco)	86,75
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2075
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,1405
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,661
Olanda (Fiorino)	10,3975
Polonia (Zloty)	360,20
Svezia (Corona)	4,7822
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,15
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % (Lordo)	55,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,25
Rendita 5 % (1935)	91,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,025

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Approvazione di una convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e l'« Ala Littoria S. A. », per l'esercizio di linee aeree commerciali.

Con R. decreto 4 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1937-XV, registro n. 8 Aeronautica, foglio n. 360, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni, è approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata addì 16 maggio 1936, tra il Ministero dell'aeronautica e l'« Ala Littoria S. A. », con sede in Roma, per l'esercizio di linee aeree commerciali.

(753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estensione ai territori del comune di Sarteano, in provincia di Siena delle norme contenute nella legge 18 giugno 1931, n. 987, e regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

Si comunica che, essendo stata accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Sarteano, in provincia di Siena, con decreto in data odierna, sono estese al territorio del suddetto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(608)

Estensione ai territori dei comuni di Piandiscò e Castelfranco, in provincia di Arezzo, delle norme contenute nella legge 18 giugno 1931, n. 987, e regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

Si comunica che essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Piandiscò e Castelfranco in provincia di Arezzo, con decreto di pari data, sono estese ai territori dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle degli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(609)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ussita (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 agosto 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 agosto 1936-XIV, n. 196, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ussita (Macerata);

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ussita (Macerata) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 11 febbraio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(757)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Capracotta (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il decreto di pari data di S. E. il Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Banca di Capracotta, con sede in Capracotta (Campobasso), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Marzullo Umberto di Pasquale è nominato commissario liquidatore della Banca di Capracotta, con sede in Capracotta (Campobasso) ed i signori cav. Paglione Giovanni fu Francesco, Di Lucente Amerista di Domenicantonio e Ianiro Oreste fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(759)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti dei gruppi A, B e C nei ruoli degli Archivi di Stato.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1937-XV — *Diario per le prove scritte di esami per 15 posti di aiutante aggiunto in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.* — Le prove scritte del concorso bandito con decreto Ministeriale 7 novembre 1936-XV, avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1937-XV, alle ore 9 di ciascun giorno.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1937-XV — *Diario per le prove scritte di esame per 2 posti di vice conservatore in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.* — Le prove scritte del concorso bandito con decreto Ministeriale 7 novembre 1936-XV, avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 marzo 1937-XV, alle ore 9 di ciascun giorno.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1937-XV — *Diario per le prove scritte di esame per 6 posti di archivista in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.* — Le prove scritte del concorso bandito con decreto Ministeriale 7 novembre 1936-XV, avranno luogo nei giorni 1, 2, 3, 5, 6 aprile 1937-XV, alle ore 9 di ciascun giorno.

(754)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria navale e meccanica per l'assunzione di un allievo ispettore navale presso il « Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

Il Registro Italiano Navale ed Aeronautico bandisce un concorso per titoli tra cittadini italiani laureati in ingegneria navale e meccanica per l'assunzione di un allievo ispettore navale da ammettere nel personale tecnico di ruolo dopo sei mesi di servizio in prova.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri navali e meccanici di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di 4 anni per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni 5 per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro Italiano Navale ed Aeronautico, piazza Dante, Palazzo dei risparmi, domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al Partito Nazionale Fascista nonchè la data di prima iscrizione;

c) diploma originale di laurea, ovvero copia autentica;

d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione ed il voto riportato nell'esame di laurea;

e) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

f) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, uffici ricoperti, opere o memorie pubblicate, ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre nel proprio interesse per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia navale;

g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante le lingue che il concorrente conosce;

h) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;

i) certificato generale da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziario;

l) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

m) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva,

n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio.

Fra i titoli professionali eventualmente posseduti dal concorrente oltre quello di ingegnere navale e meccanico, costituirà titolo preferenziale per questo concorso il titolo di specializzazione in ingegneria elettrotecnica.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*) e *l*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

La Commissione giudicatrice è costituita dal Comitato direttivo integrato da due membri tecnici nominati dal Comitato stesso.

La Commissione, dopo l'esame dei titoli presentati, e dopo avere sottoposto i concorrenti nei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti riconosciuti idonei.

A parità di altre condizioni sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista in data anteriore al 28 ottobre 1922, agli ex combattenti. Saranno inoltre osservati i diritti e le preferenze stabiliti nelle norme vigenti per determinate categorie di personale.

Della terna che risulterà in testa alla graduatoria, al primo sarà assegnato il posto messo a concorso e gli altri due potranno venire assunti, senza indire altri concorsi, se nell'anno in corso si verificasse la necessità di altre assunzioni di allievi ispettori navali.

L'allievo ispettore assunto presterà sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa, e durante tale periodo di prova potrà, ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo, essere in qualunque momento dispensato dal servizio. Compiuti con buon esito i sei mesi di prova, egli sarà assunto in ruolo mantenendo per successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore. Tale periodo potrà essere ridotto in relazione alla competenza dimostrata dal funzionario su speciale proposta del direttore generale ed apposita deliberazione del Comitato direttivo.

Nel periodo dei sei mesi di prova sarà assegnata all'allievo ispettore assunto, la retribuzione annua di L. 10.800 ridotta di 1/4 se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora.

Al passaggio in ruolo (da aver luogo dopo i sei mesi di prova) si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuale di L. 10.800 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3240. Totale L. 14.040.

Lo stipendio iniziale sarà elevato a L. 12.744 per quei funzionari che rivestano il grado di ufficiale di complemento del Genio navale ovvero abbiano già prestato servizio con responsabilità direttive ed esecutive in cantieri navali o stabilimenti, stipendio iniziale che col supplemento di servizio attivo forma competenza globale di L. 16.524 annue.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali.

La carriera ordinaria consente al funzionario di raggiungere, dopo 22 anni di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di L. 34.560 ed inoltre eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Il personale di ruolo fruisce del trattamento di quiescenza.

Gli assegni indicati sono lordi di ricchezza mobile.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

La nomina della terna risultante in testa alla graduatoria è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero delle comunicazioni.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;

b) assenza di obesità;

c) assenza di ernie;

d) vista buona, pure usando lenti di non più di 3 diottrie negative;

e) percezione perfetta dei colori;

f) udito normale;

g) olfatto normale;

h) sistema nervoso integro;

i) assenza di vertigini o lipotimie.

Ai candidati che il Comitato direttivo chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dall'attuale domicilio.

Il presidente: A. BAISTROCCHI.

(691)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.